

2.5.2/94



Movimento Cinque Stelle beppegrillo.it  
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0033311-11/11/2010-ALRER

PRES. ASS. LEG. E-R  
AR10112010 175230

**OGGETTO**

**731**

Al Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
**MATTEO RICHETTI**

## **RISOLUZIONE**

Il sottoscritto consigliere Andrea Defranceschi

### **Premesso**

- Che la Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, al Comma 2 recita: "Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.";
- che con il "Piano di protezione dall'amianto" adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 497 dell'11 dicembre 1996, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente) di Reggio Emilia il compito di censire i siti estrattivi di "pietre verdi";
- Il risultato di tale censimento è stato la realizzazione della pubblicazione "Il progetto Regionale Pietre Verdi".
- In tale documento viene affermato che vengono prodotte ingenti quantità di polveri, anche sottili, che in tutti i campioni analizzati è stato trovato amianto, con percentuali anche superiori ad un grammo per Kg. Inoltre si dice: *"indipendentemente dalla concentrazione di amianto, si possono liberare quantità di fibre più o meno significative."*
- Che la LR 17/1991 art. 31 e 32 vieta le attività estrattive nelle zone di "tutela naturalistica";
- Che diverse cave ofiolitiche si trovano all'interno di aree naturalistiche protette SIC, Siti d'Interesse Comunitario;

### **Dato atto**

- che le pietre verdi sono un materiale contenente amianto anche all'85%;
- che il Comune di Bardi (PR) ha richiesto alla Provincia di Parma di rinnovare la concessione per la Cava di La Rocca-II Groppo in località Pietranera e Groppo di Goro in località Cagno (situata all'interno del SIC IT4010002 - Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora);

### **Considerato**

- che una sentenza della Corte europea: (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Argedon), recita: *“il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici”*.

### **Evidenziato**

- che L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto, per l'amianto, l'impossibilità di stabilire soglie al di sotto delle quali non vi sia rischio.
- Che le analisi ambientali hanno già dimostrato la presenza fibre di amianto nell'aria, sia nell'area di cava che nelle aree a valle della Cava di Pietranera;

### **il Consiglio Regionale invita la Giunta Regionale a**

- intervenire presso gli Enti competenti per bloccare la riapertura delle cave del Comune di Bardi;
- dare indicazioni pianificatorie a Province e Comuni perché vengano chiuse le cave ofiolitiche attualmente attive e si proceda alla loro riconversione;
- dare indicazioni pianificatorie a Province e Comuni perché non vengano riaperte le cave ofiolitiche attualmente inattive e si proceda alla loro riconversione;
- dare indicazioni pianificatorie a Province e Comuni perché non vengano attivate cave in zone di “tutela naturalistica”;

Il Consigliere  
(Andrea Defranceschi)

